

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

 sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]) nata a [OMISSIS] il/[OMISSIS], con Studio professionale sito a [OMISSIS], iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Trento, PEC [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS] – indirizzo P.E.C. [OMISSIS] – recapito FAX [OMISSIS]), con Studio professionale sito a [OMISSIS], difensore e procuratore speciale - come da nomina e procura speciale in atti avverso la decisione emessa dal CDD di Trento in data 11.12.2018 notificata a mezzo pec in data 21.12.2018 con la quale è stata irrogata la sanzione dell'avvertimento.

La ricorrente non è comparsa;

è presente il suo difensore, Avv. Annamaria Santini in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine di Trento, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Daniela Giraudo

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiede do l'accoglimento del ricorso o in subordine il richiamo verbale.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stata tratta a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“Violazione dell’art.46, co.7 del Codice Deontologico Forense vigente, per non avere comunicato all’avv. [AAA], legale della controparte [BBB], l’interruzione delle trattative e/o il deposito in data 03.11.2017 del ricorso giudiziale in materia di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione di assegno di mantenimento del figlio minore, nell’interesse di [CCC].

In Trento dal 3 novembre 2017 al 9 dicembre 2017”

Il procedimento traeva origine dall’esposto di data 8.02.2018 con il quale l’avv. [AAA] di Trento, quale difensore della Sig.ra [BBB], lamentava che l’avv. [RICORRENTE], difensore della controparte [CCC], non l’avesse informata di avere provveduto al deposito di un ricorso giudiziale in materia di regolamentazione del diritto di visita e di determinazione dell’assegno di mantenimento della figlia minore delle parti, nonostante pendessero trattative in vista di una definizione stragiudiziale della vertenza.

In particolare, l’esponente rilevava che in data 6.11.2017 presso lo studio dell’avv. [RICORRENTE] si era tenuto un incontro tra le parti in presenza dei legali, nel corso del quale l’Avv. [RICORRENTE] non si era premurata di informare la collega che la stessa, tre giorni prima e segnatamente in data 3.11.2017, aveva provveduto a depositare ricorso giudiziale. Soggiungeva che, anche successivamente all’incontro del 3 novembre, con comunicazione del 20.11.2017, l’avv. [RICORRENTE] avrebbe proseguito nel sottacere l’avvenuto deposito del ricorso, comunicando alla controparte solamente in data 9.12.2017 di aver ricevuto “mandato dal Sig. [CCC] di procedere con la notifica del ricorso ex art. 337 ter c.p.c”. L’avv. [RICORRENTE] nelle proprie difese non contestava di avere depositato il ricorso in questione in data 03.11.2017, ma sosteneva di averlo comunicato all’esponente nel corso dell’incontro del 6 novembre e che già con la comunicazione 27.10.2017 la stessa aveva chiarito inequivocabilmente che sarebbe stata costretta a depositare ricorso giudiziale, su espressa richiesta del cliente, qualora entro la settimana seguente non fosse stato possibile incontrarsi con le parti.

Posto che l’incontro si era quindi tenuto solo in data 6 novembre il deposito del ricorso doveva considerarsi già effettuato *de plano*.

Esaurita la fase di istruttoria preliminare, la Sezione in data 17 settembre 2018 deliberando l’adesione alle conclusioni del Consigliere istruttore disponeva la citazione a giudizio dell’avv. [RICORRENTE] per rispondere delle violazioni di cui al capo di incolpazione sopra riportato.

All'udienza dibattimentale del 5.11.2018 l'avv. [AAA] veniva sentita come teste e confermava i fatti dedotti nell'esposto, precisando che dopo l'incontro del 6.11.2017 la sig.ra [BBB] le aveva riferito di essere venuta a conoscenza dal Sig. [CCC] che il ricorso era già stato depositato. L'Avv. [AAA] aveva garantito la cliente che doveva trattarsi certamente di un errore, dato che nessuna indicazione in questo senso era pervenuta dalla Collega avv. [RICORRENTE] stante l'esistenza di trattative pendenti per risolvere congiuntamente la questione.

L'incolpata, di contro, contestava l'addebito e riferiva delle difficoltà incontrate per colloquiare con l'Avv. [AAA] che non aveva dato tempestivo riscontro alle sue plurime comunicazioni tese a trovare un'intesa tra le parti e questo nonostante il cliente facesse pressioni per avviare il procedimento giudiziale. Nel giudizio veniva quindi sentito in altra successiva udienza il sig. [CCC], cliente dell'Avv. [RICORRENTE], quale teste della difesa.

All'esito del dibattimento il CDD di Trento, ritenuta l'Avv. [RICORRENTE] responsabile della condotta contestata, ma considerando la violazione di ridotta gravità, in applicazione dell'art. 22, comma III, lett. A, irrogava la sanzione dell'avvertimento.

Il CDD giungeva alla statuizione di responsabilità dell'incolpata assumendo che lo scambio di e-mail avvenute prima dell'incontro del 6 novembre dia atto della realizzazione tra i legali di un accordo teso ad avviare trattative stragiudiziali per una composizione bonaria della controversia tra le parti.

Sulla base di questo preliminare assunto, ad avviso del CDD, non era possibile interpretare il deposito del ricorso avvenuto pochi giorni dopo il carteggio se non quale violazione deontologica. A nessuna delle difese avanzate dall'Avv. [RICORRENTE] è stata riconosciuta valenza tale da avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti, e pertanto il CDD ha riconosciuto la sussistenza della condotta di cui al capo di incolpazione, pur attenuata in quanto le trattative non furono interrotte dal deposito del ricorso.

Avverso detta decisione, depositata il giorno 21.12.2018, l'Avv. [RICORRENTE], assistita dall'Avv. Giovanni Rambaldi, ha proposto ricorso inviato a mezzo pc il 21.1.2019 al CDD di Trento con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia in via principale, accertata l'insussistenza della violazione p. e p. dell'art. 46, comma 7, CDF, deliberarne il proscioglimento, non essendovi i presupposti per l'irrogazione di qualsivoglia provvedimento disciplinare e, in via subordinata, ritenuta l'infrazione contestata lieve e scusabile, disporre nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] il richiamo verbale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, CDF Formula, a sostegno di tali assunti, le seguenti argomentazioni:

a) *Travisamento e/o erroneo apprezzamento delle emergenze procedurali*, avendo il Consiglio distrettuale di Disciplina di Trento (da ora, anche solo "CDD") male interpretato, inteso, valutato e valorizzato il materiale istruttorio in atti, nonché quello emerso nel corso del

dibattimento, e, in particolare, la copiosa produzione documentale dimessa dall'avv. [RICORRENTE] con la memoria dd.15.3.2018 riprodotta con quella dd. 31.5.2018, e il contributo dichiarativo reso dal teste [CCC], così giungendo ad una errata, viziata, lacunosa e parziaria ricostruzione del fatto contestato, addebitato all'incolpata in palese violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p.;

b) *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46, comma 7, CDF*, avendo il CDD ritenuto infondatamente ed ingiustamente sussistente la violazione contestata all'avv. [RICORRENTE], pur in difetto dei relativi presupposti e in forza di una decisione all'evidenza sganciata dalle emergenze processuali, oltre che corredata da una motivazione apodittica, parziaria, contraddittoria e illogica;

c) *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22, comma 4, CDF*, avendo il CDD ritenuto erroneamente di applicare la sanzione disciplinare dell'avvertimento, pur in presenza di un fatto che, nella denegata ipotesi sia ritenuto integrare l'infrazione contestata, sarebbe stato al più meritevole di un richiamo verbale, trattandosi di fattispecie lieve e scusabile, tenuto conto anche del comportamento della collega della controparte.

Il procedimento è stato differito all'udienza odierna in quanto in data 13.07.2023 il Collegio aveva rilevato il difetto della procura speciale per la proposizione del ricorso al CNF ed, essendo detto vizio sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., aveva differito al 18.10.2023 concedendo termine per il deposito della procura, incombente a cui la ricorrente ha ottemperato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente posto che attengono ad un preteso travisamento dei fatti compiuto dal CDD di Trento, non correttamente valutati per come emergenti dal complessivo materiale istruttorio raccolto e la conseguente erronea applicazione dell'art. 46, comma VII, CDF.

A giudizio della difesa della ricorrente, infatti, la decisione impugnata sarebbe il risultato di una valutazione superficiale e parziale degli elementi probatori (documenti e dichiarazioni testimoniali) introdotti dall'incolpata e, di converso, di un acritico recepimento dell'ipotesi accusatoria dell'esponente.

Rilevano, in particolare, ad avviso della difesa dell'Avv. [RICORRENTE], in favore dell'incolpata, diversi elementi.

In primis si contesta che sussistesse tra le parti alcuna concreta "trattativa", stante l'atteggiamento per nulla collaborativo della controparte; inoltre la ricorrente ribadisce di avere depositato il ricorso in data 3.11.2017, ovvero solo alla scadenza del termine ultimo ("entro la prossima settimana") indicato nel fax del 27.10.2017 per svolgere un incontro tra le parti.

Tale deposito, che la stessa ritiene fosse già stato preannunciato con il suddetto fax, veniva

comunicato all'Avv. [AAA] durante l'incontro del 6.11.2007, durante il quale l'incolpata precisava che non avrebbe notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza ove le instaurande trattative avessero avuto esito positivo.

Tuttavia, l'esame del materiale probatorio, documenti e testimonianze, versate nel procedimento non concedono di aderire alla ricostruzione effettuata dalla ricorrente.

Segnatamente la testimonianza del Sig. [CCC], teste della difesa, fa un generico riferimento alla circostanza che si sia fatto riferimento ad un ricorso, senza tuttavia dare atto della circostanza che si trattasse, effettivamente, del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Pare evidente che, laddove la circostanza fosse chiaramente emersa nell'alveo dell'incontro tra legali e parti, trattandosi di aspetto tutt'altro che secondario ma, viene da dire, da trattarsi preliminarmente ad ogni eventuale ulteriore questione afferente il merito della vicenda, il Sig. [CCC] ne avrebbe avuto un ricordo decisamente più nitido e meno sfuggente.

Si evidenzia infatti che la risposta verbalizzata del teste è "(...) *ricordo che è stato menzionato dall'Avv. [RICORRENTE] un ricorso al Tribunale (...)*" che non sta necessariamente a confermare che sia stata riferita la circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio fosse già stato depositato prima dell'incontro di cui trattasi.

Lo si ribadisce, era questione preliminare ed assorbente da fare presente con estrema chiarezza innanzitutto alla collega e quindi alle parti convenute per trattare sulla questione.

Peraltro, posto che lo stesso [CCC] conferma che l'incontro non fosse andato a buon fine, si ritiene che in conclusione sarebbe stato auspicabile, proprio ad evitare qualsiasi possibile fraintendimento, segnalare che il ricorso sarebbe stato fatto oggetto di notifica alla controparte.

Non si ritiene quindi che emerga con sufficiente univocità la circostanza, da quanto agli atti, che la comunicazione prevista dalla norma violata sia stata positivamente effettuata, né tantomeno che non sussistessero trattative stragiudiziali, in considerazione del fatto che l'incontro era segnatamente prodromico a detto fine, dopo un preliminare scambio di comunicazioni che davano atto dell'interesse a celebrare l'incontro tra le parti utile a definire un nuovo calendario per le visite alla figlia minore.

Il CDD arriva alla statuizione di responsabilità dell'incolpata assumendo che lo scambio di e-mail avvenute prima dell'incontro del 6 novembre dia atto della realizzazione tra i legali di un accordo teso ad avviare trattative stragiudiziali per una composizione bonaria della controversia tra le parti, circostanza contestata, di contro, dalla ricorrente.

Il comma 7 dell'art.46 CD che recita "L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie" sta a significare che, anche laddove si volesse aderire alla tesi difensiva secondo cui non esistessero trattative stragiudiziali prima del 6 novembre, data dell'incontro, la circostanza di

avere positivamente aderito alla richiesta di cercare in tale data una definizione alla presenza delle parti, dà contezza del fatto che comunque le stesse vi siano state con conseguente obbligo di comunicazione.

Se la ricorrente non fosse più stata interessata avendo ritenuto di considerare il termine di cui alla propria e-mail del 27 ottobre come perentorio, altro non avrebbe dovuto fare se non comunicarlo, contestualmente dando atto che il tempo per le trattative era terminato.

Del tutto condivisibilmente, trattandosi peraltro di diritto di famiglia, materia che merita particolare attenzione e che si pone in modo differente rispetto al contenzioso civilistico in considerazione del superiore interesse dei minori coinvolti, la ricorrente ha ritenuto di acconsentire all'incontro nonostante la perenzione del termine da essa medesima assegnato, con ciò determinando la propria disponibilità a cercare la soluzione stragiudiziale perorata nelle missive in atti.

Appare quindi del tutto distonico ritenere che, in un esame astratto della fattispecie, non sarebbero esistite trattative stragiudiziali prima del 6 novembre, il ricorso era stato depositato il 3 novembre, e quale conseguenza non vi sarebbe violazione del disposto dell'art. 46 posto che le trattative avrebbero avuto inizio dopo un (non comunicato) inizio della pendenza processuale.

Tale lettura non appare in linea con il bene oggetto della tutela deontologica che è, di contro, la colleganza e la chiarezza dei rapporti tra colleghi.

Se questa è la ricostruzione che la ricorrente pone a questo Consiglio come oggetto di misinterpretazione da parte del CDD di Trento, non si può non evidenziare come – anche a mente di una valorizzazione delle difese dell'Avv. [RICORRENTE] – la conclusione non possa che essere quella della rappresentazione di una condotta non conforme a deontologia e in violazione del disposto di cui all'art. 46 CDF posto che l'Avv. [AAA] ha partecipato all'incontro in oggetto nella assoluta persuasione di muoversi nell'ambito di trattative stragiudiziali che tali non erano solo per la conoscenza che ne aveva l'incolpata.

Infatti, la logica conseguenza del ragionamento della ricorrente avrebbe portato a doversi preliminarmente comunicare che il silenzio della controparte aveva provocato il necessario deposito del ricorso su pressante richiesta del proprio cliente, con conseguente disponibilità a trattare, ma chiarito in modo inequivocabile l'alveo della situazione processuale.

Si ritiene che tale chiarezza sia particolarmente pregnante nella materia afferente al diritto di famiglia e dei minori, posto che è noto che l'avvocato in tale veste ha non solo funzione di difensore delle parti, ma anche dei minori coinvolti nelle vicende che li attingono, loro malgrado, e dunque tale funzione deve essere svolta con particolare attenzione tesa a contenere in modo più efficace possibile il contenzioso tra le parti.

Con ciò non si sostiene che venga meno il primario diritto di difesa a cui l'avvocato è tenuto,

ma si ribadisce che il legale incaricato da uno dei genitori ha “non solo il dovere ma invero l’obbligo di svolgere un ruolo protettivo del minore, arginando il conflitto invece che alimentarlo”.

Come efficacemente ricordato dal tribunale di Milano, con ord. 23.3.2016, «nei procedimenti di famiglia, dunque, l’avvocato è difensore del padre o della madre, ma certamente è anche difensore del minore. Qualunque sia la sua posizione processuale».

Se questo è quindi il perimetro di riferimento la condotta della ricorrente appare pacificamente in violazione del disposto di cui all’art. 46, 7 comma CD.

Si ritiene quindi che la decisione del CDD sia immune da censura, anche alla luce della giurisprudenza sia della Suprema Corte che di questo Consiglio.

Infatti, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019 ha chiarito che “Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

In senso conforme, solo tra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 novembre 2021 ha affermato gli stessi principi “Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021; Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria”.

Il terzo motivo di impugnazione afferisce alla dosimetria della sanzione che, a parere della ricorrente, sarebbe stata troppo severa in quanto il fatto “sarebbe stato al più meritevole di un *richiamo verbale*, trattandosi di fattispecie lieve e scusabile, tenuto conto anche del comportamento della collega della controparte” dalla stessa identificato come scarsamente collaborativo.

Non si ritiene di convenire con la ricorrente in quanto, per la violazione dell'art. 46, comma 7, del vigente CDF è prevista, la sanzione edittale della censura, la sanzione attenuata dell'avvertimento e la sanzione aggravata fino alla sospensione non superiore ad 1 anno, non ricorrendo in alcun modo la possibilità di degradare la sanzione, ulteriormente, al richiamo verbale.

Nel caso di specie, quindi non è possibile accogliere la richiesta di riduzione della sanzione posto che il CDD di Trento già ha applicato la sanzione attenuata dell'avvertimento in applicazione dell'art. 22, Comma III, lett. a.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà

